

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3241

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA, PEDRIZZI, VALENTINO,
CUSIMANO, CENTARO, BEVILACQUA, CARUSO Antonino,
SILQUINI, BUCCIERO, PASTORE, MAGNALBÒ, PASQUALI,
LISI, MARTELLI e RECCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1998

Disposizioni per la definizione del contenzioso pensionistico
di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - È proprio di questi giorni la notizia dell'ennesima condanna dell'Italia, innanzi alle giurisdizioni internazionali, per la lentezza delle procedure giudiziarie e, nella fattispecie, dei processi pensionistici innanzi alla Corte dei conti. Ciò è dovuto, in larghissima parte, alla vetustà del regolamento di procedura innanzi a quel giudice, che non ha potuto beneficiare delle recenti innovazioni in tema di giustizia civile.

La situazione si presenta con caratteri di estrema gravità, sol che si pensi che alla data del 31 dicembre 1996 (ultimo dato ufficiale disponibile) erano pendenti ben 230.839 ricorsi, a fronte dei 214.386 del 1° gennaio dello stesso anno, con una tendenza, quindi, all'aumento dell'arretrato, nonostante l'elevata produttività di alcune sezioni.

All'interno di questo dato complessivo assume particolare rilevanza quello relativo al contenzioso delle pensioni di guerra, alimentato negli anni da una legislazione che ha più volte riaperto i termini per la proposizione delle relative domande e, dopo i nu-

merosissimi rigetti, dei ricorsi giurisdizionali.

È così che al 31 dicembre 1996 giacevano innanzi alla Corte dei conti ben 68.025 ricorsi per pensioni di guerra i quali, anche per la farraginosità delle procedure e della ricerca, spesso complessa quanto vana, degli eredi, contribuiscono in modo determinante al rallentamento di tutto il contenzioso, incluso quello militare e civile.

Il presente disegno di legge intende porre rimedio ai predetti inconvenienti, attraverso una semplificazione del processo pensionistico di guerra con le modalità indicate nell'unico articolo di cui esso si compone.

Dallo snellimento del contenzioso pensionistico di guerra deriverà, inevitabilmente, l'accelerazione di tutti gli altri procedimenti pensionistici attualmente pendenti innanzi alla Corte dei conti, ai quali potranno essere destinate le ordinarie udienze collegiali.

Nessun onere deriva dall'applicazione delle norme qui proposte.

L'urgenza del provvedere lascia confidare in una sollecita approvazione del presente testo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Giudice unico delle pensioni di guerra)

1. In materia di giudizi per le pensioni di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica attraverso un magistrato assegnato alla Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico delle pensioni di guerra; le sezioni giurisdizionali d'appello, in funzione di giudice d'appello delle pensioni di guerra, giudicano con l'intervento di tre magistrati.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni di guerra si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile. Innanzi al giudice d'appello delle pensioni di guerra si applicano gli articoli 433, comma secondo, 434, 435, 436, 437 e 438 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero di ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

